

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **504/1991** (ECLI:IT:COST:1991:504)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **04/12/1991**; Decisione del **19/12/1991**

Deposito del **30/12/1991**; Pubblicazione in G. U. **08/01/1992**

Norme impugnate:

Massime: **17760**

Atti decisi:

N. 504

SENTENZA 19-30 DICEMBRE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1 in materia di smaltimento dei rifiuti), come modificato dall'art. 2 della legge regionale del Friuli Venezia-Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, promossi con n. 4 ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine e dal Pretore di Udine, Sezione distaccata di Codroipo, iscritte rispettivamente ai nn. 474, 500, 501 e 524 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 33, prime serie speciali, dell'anno 1991;

Ritenuto in fatto

1. - Il g.i.p. presso la Pretura di Udine, nel procedimento penale a carico di Gasparato Celestino, legale rappresentante della società "Trevi Friuli-Venezia Giulia s.r.l.", sottoposto ad indagini in ordine al reato di cui all'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per aver effettuato presso la sede della stessa società ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione regionale, ha osservato che la suddetta società in data 17 marzo 1989 aveva presentato alla Regione Friuli-Venezia Giulia denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi e, in data 15 febbraio 1990, aveva richiesto l'autorizzazione regionale - peraltro non ancora rilasciata - allo stoccaggio provvisorio dei medesimi rifiuti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 23 del 1989 e successive modifiche.

Ha rilevato che tale norma, approvata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1989, consente, sia pure in via transitoria, alle ditte che già avevano presentato la denuncia di ammasso in base alla disciplina caducata dalla predetta sentenza (art. 15, quinto comma, legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1987), di proseguire l'attività di ammasso purché venga presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della detta legge regionale n. 23 del 1989 - termine poi prorogato al 30 giugno 1990 dall'art. 100 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1990 - domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio e che, in siffatta ipotesi, l'attività in questione è ammessa sino alla data del provvedimento dell'Amministrazione regionale e, comunque, sino al 31 dicembre 1990, termine poi prorogato al 30 aprile 1991.

Posto che non sussiste differenza tra ammasso temporaneo e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi e che le disposizioni denunciate rendono lecita, sino al termine sopra citato, un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 come modificato dall'art. 2 della legge della stessa Regione 3 dicembre 1990, n. 53.

A parere del giudice remittente sarebbero violati:

a) l'art. 25, secondo comma, della Costituzione perché la Regione avrebbe inciso sulla potestà punitiva esclusiva dello Stato;

b) l'art. 116 della Costituzione, non disponendo la Regione di una potestà legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 6, n. 3, dello Statuto speciale, ma di una mera potestà integrativa ed attuativa;

c) l'art. 3 della Costituzione, perché risulterebbe una evidente discriminazione dei produttori di rifiuti tossici e nocivi operanti nella Regione rispetto a quelli che esercitano tale attività sul territorio nazionale.

1.1 - In punto di rilevanza della questione, il giudice remittente ha osservato che la permanenza in vigore della norma impugnata comporterebbe la infondatezza della notizia di reato e la conseguente necessità dell'archiviazione del procedimento a quo.

2. - La medesima questione è stata sollevata:

1) dallo stesso g.i.p. presso la Pretura di Udine con altra ordinanza d'identico contenuto emessa il 30 maggio 1991 (R.O. n. 524 del 1991), nel procedimento penale a carico di Battel

Silvano ed altro;

2) dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Codroipo, con due ordinanze di uguale contenuto emesse il 12 giugno 1991 (R.O. n. 500 e 501 del 1991), rispettivamente nei procedimenti penali a carico di Cuzzolin Irene e Cicuto Nadia.

2.1. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Nel giudizio non si sono costituite le parti e non è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato.

Considerato in diritto

1. - I quattro giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano la stessa questione.

2. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, come modificato dall'art. 2 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, nella parte in cui consente, sia pure in via temporanea e transitoria, alle ditte che avevano presentato denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno della stessa azienda produttrice ai sensi dell'art. 15, quinto comma, legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (poi caducato con sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 1989), di proseguire in detta attività purché venga presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio, violi gli artt.:

25, secondo comma, della Costituzione, rendendo lecita, sia pure temporaneamente, un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale;

116 della Costituzione, non disponendo la Regione Friuli-Venezia Giulia di una potestà legislativa esclusiva in materia di smaltimento di rifiuti, ma di una mera potestà integrativa ed attuativa;

3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra i produttori di rifiuti tossici e nocivi che operano nell'ambito regionale e quelli che operano sul territorio nazionale.

3. - La questione è fondata.

Si premette che secondo l'interpretazione delle norme impugnate data dai giudici remittenti, l'ammasso temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi è sostanzialmente lo stoccaggio provvisorio.

Trovano, quindi, applicazione gli stessi principi affermati dalla sentenza n. 370 del 1989 in una questione di legittimità costituzionale di un'altra norma di analogo contenuto, emanata dalla stessa Regione Friuli-Venezia Giulia e dichiarata costituzionalmente illegittima, così come è avvenuto per norme emanate da altre Regioni di identico contenuto (sentt. nn. 213 del 1991; 117 del 1991; 14 del 1991; 370 del 1989 ecc.).

3.1. - Si ribadisce che la norma regionale censurata altera il sistema previsto dalla legge statale e penalmente sanzionato; che l'introduzione di arbitrarie distinzioni da parte delle dette

disposizioni sconvolge la complessiva logica della legge statale diretta ad attuare, con uniformità di trattamento, in tutto il territorio nazionale, direttive della C.E.E. Peraltro, risultano travolti anche i risvolti penali del problema, essendo le violazioni della legge statale penalmente punite e non avendo le Regioni potestà in materia penale, che spetta esclusivamente allo Stato. Non può, quindi, considerarsi lecita una attività che, invece, l'ordinamento statale sanziona penalmente.

Risultano, quindi, violati gli invocati precetti costituzionali e, pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti), come modificato dall'art. 2 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, nella parte in cui dette norme prevedono, sia pure in via transitoria, la possibilità di continuare l'abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda, previa presentazione della istanza di autorizzazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.